

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**III LEGISLATURA**

---

(1375)

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro delle Finanze**  
**(TRABUCCHI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno**  
**(SCELBA)**

**col Ministro del Bilancio**  
**(PELLA)**

**col Ministro del Tesoro**  
**(TAVIANI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**  
**(GONELLA)**

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio**  
**(COLOMBO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1961**

---

**Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private  
e di contratti vitalizi**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le assicurazioni private ed i contratti vitalizi sono attualmente assoggettati al trattamento tributario previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, con le modificazioni ad esso decreto apportate da altre disposizioni di legge successivamente emanate.

Il notevolissimo sviluppo verificatosi in questi ultimi anni nel settore delle assicurazioni (ne è indice più certo l'incremento avutosi nel gettito del tributo, passato dai 3 miliardi dell'esercizio finanziario 1951-52 ai 15 miliardi dell'esercizio decorso) ed il sempre maggior tecnicismo introdotto nella materia degli operatori economici fanno apparire, peraltro, insufficienti e superate molte di dette disposizioni sì da rendere indispensabile ed improrogabile il loro totale riordinamento, onde adeguarle alle mutate, attuali esigenze del mercato.

Una revisione in tali sensi si rende tanto più necessaria ove si consideri che di recente sono state introdotte sul mercato, o stanno per esservi introdotte, diverse nuove forme assicurative di rilevante contenuto economico e di notevole importanza per l'economia nazionale, come quelle relative ai rischi dei guasti agli impianti industriali e quelle relative ai rischi connessi all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, per la cui tassazione la legislazione attuale si manifesta palesemente inadeguata; si tenga presente, altresì, che il diffondersi dell'assicurazione in taluni settori è scoraggiato, quando non addirittura ostacolato, dalle vigenti aliquote di imposta, alcune delle quali sono tanto onerose da inaridire la stessa fonte del tributo o da far convergere l'assicurazione verso assicuratori all'estero, con grave pregiudizio della nostra industria assicurativa.

Va, infatti, ricordato che il tributo incide, in definitiva, sugli assicurati, i quali ovviamente tengono conto dell'onere relativo nel decidere circa l'assunzione e il collocamento dell'assicurazione.

Quest'ultima circostanza assume oggi particolare importanza in relazione alle misure di liberalizzazione delle assicurazioni in corso di realizzazione nell'ambito dell'O.E.C.E. e del M.E.C., essendo evidente che, mano a

mano che si attuerà tale liberalizzazione e sarà data agli assicurati sempre più ampia facilità di collocare i rischi fuori del proprio paese, la diversa incidenza degli oneri tributari sui diversi mercati giocherà in misura sempre maggiore nell'orientare gli assicurati nella scelta dell'assicuratore. Nasce di qui, pertanto, l'esigenza di evitare che il mercato assicurativo nazionale venga a trovarsi in condizioni di sfavore rispetto ai mercati degli altri paesi dell'O.E.C.E., soprattutto, della Comunità economica europea, per quanto riguarda il regime tributario delle assicurazioni, esigenza il cui soddisfacimento, del resto, si inquadra nelle direttive del Trattato di Roma il quale, all'articolo 99, impegna, come è noto, gli Stati aderenti all'armonizzazione della propria legislazione in materia di imposte indirette.

In relazione a tali esigenze è stato predisposto l'unito provvedimento legislativo, dal titolo « Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi », con il quale si provvede a dare un organico coordinamento a tutta la vigente legislazione tributaria disciplinante la materia e vengono introdotte notevoli modificazioni atte a rendere la riscossione del tributo più semplice ed efficiente.

\* \* \*

Il nuovo provvedimento consta di 34 articoli, raggruppati a seconda della materia trattata in 7 Titoli.

Nelle sue linee fondamentali, esso rispetta il principio informatore della ricordata legge organica 30 dicembre 1923, n. 3281, cioè quello dell'assoggettamento oggettivo al tributo delle assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali o esteri operanti in Italia nonchè dell'assoggettamento, pure oggettivo, al tributo delle assicurazioni stipulate all'estero da assicuratori nazionali ed esteri con contraenti all'estero, quando di esse debba farsi uso nello Stato o concernono determinate categorie di atti assicurativi.

Si conferma, altresì, l'assoggettamento ad imposta delle assicurazioni stipulate all'estero da contraenti domiciliati in Italia con assicuratori stranieri, estendendo peraltro

per queste assicurazioni la sfera d'imposizione finora limitata ad alcune categorie di atti assicurativi.

Per le riassicurazioni, resta fermo il principio della loro esenzione dal tributo, semprechè l'originario contratto di assicurazione abbia scontato regolarmente l'imposta e del loro assoggettamento, invece, al tributo, nell'ipotesi inversa, secondo le stesse norme d'imposizione delle assicurazioni dirette.

Anche per quanto riguarda l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta il nuovo testo si mantiene nella linea dei criteri già propri alla legge vigente del 1923, come quello, fondamentale, di aver riguardo, ai fini della determinazione dell'imponibile, al premio corrisposto per ciascun atto assicurativo e quello di aver riguardo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, al momento in cui il premio è stato pagato o altrimenti soddisfatto.

Questi criteri sono già, infatti, acquisiti alla legislazione in vigore, anche se, nella legge del 1923, si sottraggono parzialmente ad essi le assicurazioni marittime ed i contratti vitalizi. Come è noto detta legge prevede, infatti, per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi un sistema diverso da quello stabilito per tutte le altre forme assicurative basato sul criterio della registrazione in termine fisso dei contratti; la imposta grava, per tali forme assicurative, sul premio dichiarato in polizza, sia esso stato o meno corrisposto all'assicuratore, ma può commisurarsi anche alla somma assicurata, quando si tratti di assicurazioni mutue marittime nelle quali il premio non sia dichiarato in contratto.

Nel nuovo testo di legge si abbandona, peraltro, questa dicotomia dei sistemi di accertamento e di liquidazione del tributo, e si generalizza ed estende a tutte le forme di assicurazione, compresi i contratti vitalizi, il sistema, oggi previsto per le assicurazioni diverse dalle marittime, dell'accertamento e liquidazione in base a denuncia, da parte dell'assicuratore, dei premi ed accessori incassati, onde eliminare, come ripetutamente auspicato dall'Amministrazione finanziaria, l'appesantimento che presenta l'obbligo del-

la registrazione in termine fisso e conferire alla disciplina dell'imposta una struttura che, oltre ad essere più confacente alla dinamica dei tempi moderni, assicuri la massima comodità e speditezza in ogni fase del rapporto fra Stato e contribuente.

Ciò consente di estendere anche alle assicurazioni marittime e ai contratti vitalizi il criterio dell'applicazione dell'imposta al momento di ciascun pagamento del premio imponibile da parte dell'assicurato, nonchè di rendere generale, per tutte le forme assicurative, il criterio della commisurazione dell'imposta al premio, eliminando l'eccezione attualmente costituita dalle assicurazioni marittime mutue con premio non dichiarato. Una volta abbandonato per le assicurazioni marittime il sistema della registrazione polizza per polizza, ed adottato il sistema di commisurare l'imposta ai pagamenti del premio, o versamenti in genere, fatti all'assicuratore, non vi è, invero, più motivo di far distinzione tra assicurazioni mutue in cui il premio sia dichiarato e assicurazioni mutue in cui il premio non sia dichiarato in contratto, poichè, anche se il premio non è dichiarato inizialmente, esso dovrà certamente prima o poi — al più tardi alla chiusura dell'esercizio in cui il contratto è stato emesso — essere versato in relazione al rischio assicurato. Che tale distinzione non sia più necessaria è, del resto, comprovato dal fatto che essa non è prevista all'articolo 16 della legge vigente che disciplina il sistema di accertamento e riscossione delle imposte sulle assicurazioni diverse dalle marittime, pur potendo darsi anche nel settore delle assicurazioni terrestri contratti di assicurazione mutua con premio inizialmente dichiarato.

In armonia ai criteri suindicati risultano trasfuse nel provvedimento in parola gran parte delle disposizioni recate dalla legge del 1923 per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sulle assicurazioni diverse dalle marittime e delle modalità previste e stabilite da detta legge per la determinazione dell'esatto ammontare e la tempestiva riscossione del tributo, con le variazioni — naturalmente — che si è reso necessario introdurre a seguito della loro estensione anche al settore delle assicurazioni ma-

rittime e dei contratti vitalizi, nonchè per adeguarle alle altre innovazioni introdotte e per coordinarle con le disposizioni succedutesi dal 1923 in poi.

\* \* \*

Le principali modificazioni che vengono apportate dal nuovo testo concernono:

a) il coordinamento della vigente legislazione con le norme del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449, sull'esercizio delle assicurazioni private, del Codice civile e di quello della navigazione, nonchè con le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, al fine di rendere più agevole la identificazione delle varie categorie di atti imponibili, e di meglio precisare il regime delle sanzioni applicabili per la violazione dell'obbligo tributario;

b) la già accennata unificazione dei sistemi di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta, attuata introducendo, per tutte le forme assicurative, il sistema dello accertamento e della riscossione del tributo in base a denuncia all'Ufficio del Registro, da parte degli assicuratori, dell'ammontare dei premi ed accessori incassati in ciascun esercizio annuale;

c) il raggruppamento delle categorie di atti affini e similari in un solo articolo della tariffa e l'introduzione in essa di nuove voci per recepire all'imposizione tributaria le assicurazioni che non vi risultino comprese per essere state introdotte sul mercato successivamente al 1923;

d) l'adeguamento del carico tributario in relazione ai progressi verificatisi nel campo delle assicurazioni e all'accresciuto volume degli affari, mediante ritocchi alle vigenti aliquote di imposte ispirati a criteri perequativi e alla direttiva di adeguare, dove possibile e tenuto conto delle differenze strutturali dei diversi ordinamenti tributari nazionali, il carico fiscale a quello gravante sui contratti di assicurazione negli altri Paesi della Comunità economica europea;

e) il conglobamento nell'aliquota d'imposta per le assicurazioni incendio, del contributo di cui all'articolo 41 della legge 27

gennaio 1941, n. 1570 e all'articolo 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338, in adesione alla proposta espressa in tali sensi dalla Commissione finanze e tesoro del Senato ed allo scopo di unificare il più possibile i tributi gravanti sugli atti assicurativi, per semplificarne l'applicazione.

## TITOLO I

### DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI

Con gli articoli da 1 a 12 di detto titolo, che traggono origine dagli articoli 1, 2, 5, 16, 17 e da 20 a 24 del ricordato testo legislativo 30 dicembre 1923, n. 3281, vengono determinati l'obbligazione tributaria, i rapporti contrattuali imponibili nonchè la misura e le modalità di accertamento e di riscossione del tributo.

Al riguardo l'articolo 1 sancisce il principio — già affermato dall'articolo 1 della legge del 1923 — dell'assoggettamento oggettivo al tributo delle assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia, nonchè quello dell'assoggettamento, pure oggettivo, al tributo delle assicurazioni stipulate all'estero da assicuratori nazionali ed esteri, quando di esse debba farsi uso nello Stato.

Viene altresì confermato l'obbligo di assoggettamento al tributo delle assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati in Italia, estendendosi peraltro tale obbligo a tutte le categorie di assicurazioni, escluse solo quelle concernenti beni situati all'estero o navi od aeromobili esteri.

In tal modo si è inteso porre in un piano di assoluta parità gli assicuratori nazionali e quelli esteri per l'acquisizione di assicurazioni sul mercato italiano.

Con il nuovo testo risultano altresì eliminate le discriminazioni a sfavore di assicuratori e armatori nazionali per quanto riguarda le assicurazioni dei trasporti marittimi di merci importate o esportate.

Si è infine precisato, in armonia ai concetti affermati dalla vigente legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private, che le

assicurazioni stipulate con contraenti domiciliati all'estero da assicuratori nazionali od esteri operanti in Italia, vanno considerate come fatte all'estero.

Per le assicurazioni in genere fatte all'estero si è d'altra parte estesa la categoria degli atti assoggettabili ad imposta.

Per queste assicurazioni viene, infatti, disposto l'assoggettamento al tributo sin dall'origine (indipendentemente, cioè, dal caso d'uso) oltre che delle assicurazioni sulla vita riguardanti persone domiciliate in Italia, come già previsto dalla legge attuale, anche di tutte le altre assicurazioni riguardanti rischi di persone domiciliate o residenti nello Stato, ivi compresi i rischi della responsabilità civile connessa ad attività economica esercitata nel territorio nazionale, le quali attualmente sfuggono alla imposizione sino al caso d'uso nello Stato.

Viene confermato d'altra parte, l'assoggettamento all'imposta sin dall'origine delle assicurazioni fatte all'estero che riguardino beni immobili o beni mobili esistenti nello Stato.

L'articolo 2, che non ha riscontro nel testo del 1923, precisa e chiarisce l'espressione « fare uso nello Stato » riportata nell'articolo 1 del nuovo testo, al fine di evitare i dubbi esistenti nella materia e le contestazioni insorte in passato.

Nella sua formulazione, detto articolo riproduce le disposizioni sul « caso d'uso » — quale esso è ipotizzato agli effetti dell'imposta di registro — e che si è ritenuto opportuno trasferire al campo delle assicurazioni, essendo di chiara interpretazione e di facile applicazione.

Gli articoli 3 e 4 riproducono, in linea di massima, le disposizioni degli articoli 2 e 17 del vecchio testo legislativo, eliminando da esse quelle che si sarebbero rilevate in contrasto con le innovazioni introdotte dal nuovo testo.

In relazione a tali norme, l'articolo 3 del nuovo testo stabilisce che le riassicurazioni sono esenti dal tributo quando il contratto di assicurazione originale abbia regolarmente scontata l'imposta in Italia o ne sia esente in modo assoluto e che in caso diverso esse sono soggette all'imposta secondo le stesse disposizioni stabilite all'articolo 1.

L'articolo 4 tiene fermo il concetto che la obbligazione tributaria va ricercata nel contratto assicurativo e non già nel pagamento del premio, in armonia al principio fondamentale sancito dall'articolo 1. Stabilisce ancora che l'imponibile deve considerarsi costituito dal premio e da tutti gli accessori a carico dell'assicurato, senza alcuna detrazione, eccezione fatta soltanto per le somme rifuse a titolo di imposte sulle assicurazioni e sull'I.G.E.

In sostanza, nel rispetto dell'economia propria dell'articolo 17 della vecchia legge, l'articolo 4 ne chiarisce ed integra la portata coordinandola con le norme dettate dall'articolo 4 del regio decreto 4 settembre 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, regolanti l'applicazione alle assicurazioni private ed ai contratti vitalizi dell'imposta generale sull'entrata.

Gli articoli da 5 a 12 dettano le norme per lo accertamento e la riscossione del tributo, introducendo nella materia una notevolissima modificazione avente lo scopo precipuo di rendere il più possibile efficiente la dinamica del tributo.

Com'è noto, le vigenti disposizioni di legge prevedono due diversi sistemi di accertamento e di riscossione dell'imposta, a seconda che si tratti di assicurazioni marittime e di contratti vitalizi o di assicurazioni diverse dalle marittime. Per i primi, essa viene accertata e corrisposta mediante la formalità della registrazione, in termine fisso, di ciascuna polizza o contratto; per le seconde, invece, sulla base di denuncia trimestrale, da parte dell'assicuratore, dei premi riscossi in ciascun trimestre dell'esercizio annuale.

L'esperienza acquisita nella lunga pratica applicazione di tali sistemi ha, però, dimostrato che la formalità della registrazione, in termine fisso, delle assicurazioni marittime e dei contratti vitalizi, oltre a non trovare alcuna sostanziale giustificazione, è da considerare un vero e proprio appesantimento di lavoro sia per gli Uffici del Registro, sia per le stesse imprese assicuratrici.

Allo scopo di eliminare tali difficoltà, il nuovo testo estende il sistema di accertamento e di liquidazione in base a denuncia dei premi ed accessori anche alle assicura-

zioni marittime ed ai contratti vitalizi, stabilendo così un unico sistema di accertamento e di riscossione del tributo per tutte le forme assicurative. Sempre per attuare una maggiore semplificazione nei criteri di imposizione esso trasforma altresì la denuncia da trimestrale in annuale, stabilendo l'obbligo per gli assicuratori di denunciare, entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio annuale (esercizio che per le compagnie di assicurazione deve, per la legge 10 agosto 1950, n. 792, articolo 3, coincidere con l'anno solare) l'ammontare totale dei premi ed accessori incassati nell'esercizio stesso per assicurazioni soggette ad imposta. I dati della denuncia vengono assunti a base della liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per l'anno in corso, il cui ammontare deve essere corrisposto nel corso dell'anno in rate trimestrali eguali, rinviandone la liquidazione definitiva alla denuncia da presentarsi nell'anno successivo.

L'imposta verrà, così, pagata dagli assicuratori non più posticipatamente, come oggi, ma anticipatamente, sia pure a titolo provvisorio.

Per le assicurazioni marittime viene tuttavia mantenuto l'obbligo di presentare ciascuna polizza all'Ufficio del Registro entro due giorni dalla stipulazione dei contratti di assicurazione al solo fine, peraltro, dell'apposizione sulle polizze stesse di una apposita vidimazione mediante bollo a calendario. Tale obbligo è stabilito al duplice scopo di conferire ai contratti di assicurazione marittima la data certa, richiesta ai fini della circolazione delle polizze, e di facilitare, in sede di controllo, le verifiche alle attività degli agenti incaricati degli assicuratori marittimi.

Sono indubbi i vantaggi che deriveranno dall'applicazione del sistema di accertamento e di liquidazione del tributo sopra delineato che, tra l'altro, non può nemmeno considerarsi innovativo trovando esso attualmente impiego in materia di bollo e di imposta di pubblicità e che garantisce l'Erario dalle evasioni non meno dei sistemi vigenti. Basterebbe, al riguardo, il richiamo alle mo-

dalità che incombono sull'assicuratore e la onerosità delle sanzioni comminabili in caso di infrazioni.

Con il sistema adottato si attua, infatti, una notevolissima semplificazione amministrativa della materia, che consentirà di ridurre notevolmente il costo oggi troppo elevato di esazione della imposta, mentre l'Erario si avvantaggerà, rispetto al sistema attuale, dell'anticipato pagamento dell'imposta stessa.

Come si è detto, la materia trova organica disciplina negli articoli da 5 a 12 del titolo I.

In particolare, l'articolo 5 stabilisce le modalità attinenti al registro premi, alle annotazioni che vanno fatte su esso e ai termini in cui le annotazioni stesse devono essere fatte. Giova rilevare al riguardo che nessuna innovazione è introdotta dall'articolo 5 in ordine a dette modalità. Risultano, infatti, trasfuse in detto articolo le disposizioni previste nella materia dal vigente Regolamento per l'esecuzione della legge concernente le tasse sulle assicurazioni e contratti vitalizi approvate con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 69. Si è preferito, infatti, per ragioni di chiarezza e praticità, inserire nel corpo dell'articolo stesso le disposizioni in parola, ed evitare, così, il rinvio al regolamento in questione.

L'articolo 6 è da porre in correlazione con l'articolo 5, di cui costituisce parte integrante. Anche le disposizioni in esso contenute risultano trasfuse dal Regolamento di cui al citato regio decreto 26 gennaio 1896 e dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3281, con qualche opportuna modifica.

L'articolo 7 coordina la norma tributaria concernente la tenuta del registro dei premi con le norme regolanti la tenuta dei libri obbligatori di cui all'articolo 2215 del Codice civile.

Esso prevede, tuttavia, che il registro medesimo possa essere sostituito con altro a schede mobili anche con sistema meccanografico; e ciò in relazione alle attuali esigenze delle aziende portate, com'è noto, ad una sempre più efficiente automazione dei loro servizi.

L'articolo 8 detta ulteriori disposizioni relative alla tenuta del registro dei premi e pre-

cisa, inoltre, per quale periodo devono essere conservati il registro stesso e le polizze originali.

Le disposizioni dell'articolo 9 traggono origine dall'articolo 21 della legge del 1923 e precisano i termini per la presentazione della denuncia dei premi e per il pagamento del tributo.

Per comodità contabile delle imprese assicuratrici il termine di presentazione è fissato al 31 maggio di ciascun anno, onde consentire loro di poter raccogliere esaurientemente tutti i dati necessari a farne oggetto di fedele denuncia, mentre il termine di pagamento resta fissato in rate trimestrali, scadenti rispettivamente il 15 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo.

Il secondo comma dell'articolo 9 precisa anche in base a quale criterio vanno effettuati gli arrotondamenti dell'imponibile, quando questi si presenti frazionato. Al riguardo si è ritenuto opportuno mantenere invariato il criterio seguito dalla legge del 1923 che si è rivelato di pratica e facile applicazione e può considerarsi un correttivo dell'arrotondamento della somma rifiuta all'assicuratore in sede di rivalsa. Gli ultimi due comma prevedono invece a determinare i criteri di tassazione delle Società di nuova costituzione o che estendono la loro attività.

L'articolo 10 è innovativo; esso sancisce l'obbligo della presentazione agli Uffici del registro delle polizze di assicurazioni marittime e dell'apposizione su esse del bollo a calendario. Trattasi di formalità che si è ritenuto necessario introdurre — a seguito dell'unificazione dei preesistenti sistemi di accertamento dell'imposta — per dare data certa alle polizze in questione e per facilitare gli opportuni controlli amministrativi presso gli assicuratori o loro agenti e rappresentanti.

L'articolo 11 trae origine dall'articolo 23 della legge vecchia e disciplina il pagamento del tributo per le assicurazioni stipulate con assicuratore all'estero da contraenti domiciliati in Italia.

Al riguardo detto articolo precisa che il versamento del tributo va effettuato entro un mese dal pagamento del premio presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione

il contraente ha il suo domicilio o trovasi domiciliata la persona assicurata o sono situati i beni assicurati.

Notisi che le precisazioni circa la competenza dell'Ufficio del registro e la persona tenuta all'adempimento tributario sono da porre in relazione ai principi generali dell'articolo 1 del nuovo testo.

Il termine di un mese previsto per il soddisfacimento dell'obbligo tributario può considerarsi ampiamente sufficiente.

Del pari opportuna è da considerarsi la delega agli Uffici doganali per il controllo sul pagamento del tributo attinente le assicurazioni di merci importate o esportate, quando l'assicurazione sia stipulata con assicuratore all'estero o comunque sia fatta all'estero ma sia soggetta ad imposta in Italia.

Nulla da osservare per l'articolo 12 che riproduce, salvo qualche variante, l'articolo 24 della vecchia legge e sancisce l'obbligo della esibizione ai funzionari e impiegati finanziari del registro dei premi e delle scritture contabili, al fine di consentirne gli opportuni controlli.

## TITOLO II

### DELLA IMPOSTA SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

Con gli articoli 13, 14 e 15 del titolo II, vengono stabilite le modalità di accertamento e di pagamento del tributo sui contratti vitalizi, modalità che, in relazione alle innovazioni introdotte al riguardo dal nuovo testo, vengono ad identificarsi con quelle stabilite per le assicurazioni private.

Ond'è che, nel contesto degli articoli in parola, viene fatto espresso riferimento alle norme di cui ai precedenti articoli da 5 a 12, fatta eccezione, s'intende, per quelle attinenti in modo esclusivo ai contratti vitalizi e al loro particolare sistema di stipulazione.

In ordine all'assoggettamento al tributo dei contratti in parola è da rilevare che il nuovo testo tiene fermo il principio generale, informatore della legge del 1923, di disciplinare cioè esclusivamente i contratti di rendita vitalizia stipulati con imprese as-

sicuratrici mediante conferimento in denaro, rinviando l'assoggettamento dei contratti stessi, costituiti mediante conferimento di beni, alle norme dettate al riguardo dalla legge di registro.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI E SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

Di notevole importanza le disposizioni degli articoli dal 16 al 23 del titolo III; alcune delle quali hanno carattere innovativo e sono da porre in relazione al programma, prefissosi dal nuovo testo legislativo, di rendere più agevole ed efficiente l'accertamento e la riscossione del tributo.

Tra esse, meritano particolare riguardo le disposizioni dell'articolo 16, che confermano la compenetrazione nell'imposta sulle assicurazioni della imposta di bollo e l'esenzione dalla imposta di registro dei contratti, ricevute e quietanze, ed in forza delle quali vengono ora compenstrate le imposte di bollo dovute in base alla vecchia legge sulle polizze di assicurazioni marittime e sugli atti relativi. Per effetto della stessa norma viene a cadere l'imposta dell'1 per cento sulle quietanze di risarcimento dei danni di cui all'articolo 19 dell'attuale legge.

Studi particolari svolti nella materia hanno, infatti, portato alla conclusione che l'assoggettamento ai due sopra citati tributi previsto dalla legge del 1923 è da considerare in funzione esclusivamente fiscale e quale mezzo di incremento del gettito dell'imposta sulle assicurazioni.

Sotto tale riflesso e per motivi di semplificazione amministrativa si è ritenuto di poter procedere alla compenetrazione dianzi accennata, apportando, pur nel quadro di perequazione cui si ispira la presente legge, ad alcune delle aliquote d'imposta stabilite nella tariffa generale opportuni ritocchi in aumento per tener conto del minor gettito derivante da detta compenetrazione.

Si viene, in tal modo, a realizzare un'aspirazione espressa ripetutamente all'unanimità

dalle categorie interessate, per non dire dei sensibilissimi vantaggi che ne deriveranno agli Uffici del registro, i più importanti dei quali sono oggi oberati di richieste comportanti la registrazione di altre 400 mila polizze, quietanze, eccetera, all'anno.

Per completezza di argomento si precisa che, in base ai dati statistici del 1958, ascende a lire 1 miliardo l'ammontare del gettito derivante, attualmente, dall'applicazione dei due sopradetti tributi, cifra questa che potrà trovare compenso nei ritocchi alle aliquote d'imposta cui si è accennato e nell'incremento che il gettito del tributo, troverà nel naturale, progressivo aumento dei premi imponibili, specie nel ramo assicurativo della responsabilità civile.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 riproducono in linea di massima e con modificazioni le disposizioni dell'articolo 27 e 32 della vecchia legge.

L'articolo 17 conferma il diritto dell'assicuratore di rivalersi sull'assicurato per le somme corrisposte a titolo d'imposta, con obbligo di indicare nelle polizze le somme rimborsate a tal titolo dall'assicurato.

L'articolo 18 è nuovo. Esso può considerarsi di compendio all'articolo 19 che tiene fermo il principio che non sarà data esecuzione alle sentenze, in materia d'assicurazione, delle Autorità giudiziarie straniere se non venga comprovato il pagamento del tributo.

L'articolo 20 detta le formalità a cui sono tenuti — agli effetti tributari — gli assicuratori per l'esercizio della loro attività; esso riproduce, a tale riguardo, le norme dell'articolo 33 del vecchio testo con l'eccezione che viene stabilito un termine unico di presentazione della denuncia, ancor quando la prima operazione sia stata fatta all'estero, data l'unificazione dei sistemi di accertamento del tributo.

L'articolo 21 è tratto sostanzialmente dall'articolo 34 della legge del 1923, eliminandosi, peraltro, la responsabilità solidale dei rappresentanti legali di assicuratori nazionali nonchè, salvo i due casi particolari con-



templati dal secondo e terzo comma, quella degli assicurati, in armonia al nuovo sistema di pagamento del tributo.

L'articolo 22 non trova riscontro nella legge vigente. Esso è stato predisposto allo scopo di evitare dubbi nella materia e facilitare il compito degli uffici in sede di liquidazione dell'imposta sulle assicurazioni stipulate in valuta straniera.

A tale riguardo sono state trasfuse in detto articolo le speciali disposizioni che regolano il cambio delle valute previste dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, con la precisazione, però, contenuta nell'ultimo comma che la liquidazione del tributo va effettuata sulla base del cambio medio settimanale valido per il giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio. Criterio questo che viene anche applicato ai contratti stipulati in valuta estera, agli effetti della liquidazione delle imposte di registro e di bollo.

Non si nasconde che l'adempimento della norma dettata dall'ultimo comma dell'articolo 22 comporta un certo aggravio di lavoro agli Uffici del registro, anche se, provvedendo l'Amministrazione finanziaria a comunicare settimanalmente ai dipendenti Uffici del registro il cambio medio ufficiale delle valute, restano in qualche modo facilitati i relativi controlli.

Occorre, tuttavia, tener presente che, dato il sistema di rinviare la liquidazione del tributo alla denuncia annuale dei premi e, d'altro canto, potendosi verificare oscillazioni in più o in meno del cambio valutario ufficiale nel corso dell'anno, non si rende possibile adottare altro criterio, se non con grave pregiudizio degli interessi dell'erario e degli stessi operatori economici.

L'articolo 23 stabilisce che le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli Organi del Ministero dell'industria e del commercio devono essere comunicate al Ministero delle finanze il quale, a sua volta, è tenuto a comunicare al detto Ministero del-

l'industria e del commercio le eventuali infrazioni da esso riscontrate.

#### TITOLO IV

#### DELLE SANZIONI

Con gli articoli 24, 25 e 26 di questo titolo IV, vengono stabilite le sanzioni comminabili in caso di violazione alle disposizioni contenute nel nuovo testo.

In particolare, l'articolo 24 può considerarsi innovativo in quanto, a differenza della legge del 1923, provvede a raggruppare in un unico contesto le sanzioni applicabili per inadempimenti formali o per inadempimenti sostanziali, sanzioni che, com'è noto, formano attualmente parte integrante dei singoli articoli della legge stessa.

Esso, inoltre, prevede l'introduzione di nuove sanzioni e un notevolissimo inasprimento della misura di alcune di esse, da porre in relazione alle innovazioni introdotte nel nuovo testo ed all'esigenza per l'erario di vedere garantito con ogni mezzo il diritto all'esazione del tributo nella misura e nel momento stabiliti dalla legge.

L'articolo 25 riproduce, invece, integralmente le disposizioni dell'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, in forza delle quali le soprattasse di tardiva denuncia o di tardivo pagamento sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora la denuncia ed il pagamento abbiano luogo non oltre 60 giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Detta disposizione non si rende applicabile alle soprattasse per le occultazioni e le infedeli denunce di cui ai numeri 6 e 11 dell'articolo 24.

L'articolo 26 è anch'esso innovativo e riproduce le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, regolanti la ripartizione delle somme riscosse in dipendenza di pene pecuniarie applicate per violazioni alle leggi finanziarie. Ciò allo scopo di evitare contestazioni e dubbi al riguardo.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, PER LA RISCOSSIONE COATTIVA E PER L'ACERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Notevole anche la portata delle disposizioni degli articoli 27 e 28 del titolo V, con le quali vengono eliminati molti dubbi esistenti nella materia.

È noto, infatti, che di fronte all'indirizzo oscillante della dottrina e della giurisprudenza circa i caratteri surrogatori o meno dell'imposta sulle assicurazioni, si è venuta a creare una certa confusione per quanto concerne la competenza degli Organi chiamati a decidere le controversie relative alla applicazione del tributo. Ond'è che si discute — ancor oggi — se competenti nella materia debbano essere considerate le Commissioni amministrative delle imposte, ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, o se competenti siano da considerare l'Intendente di finanza ed il Ministero.

Per portare ordine e chiarimento anche in tale campo, l'articolo 27 precisa espressamente che per la risoluzione delle controversie relative al tributo in questione si osservano le disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

L'articolo 28 trae origine dall'articolo 41 della vecchia legge. Esso detta norme regolanti l'accertamento delle infrazioni, l'applicazione delle sanzioni e la risoluzione delle relative controversie opportunamente modificandole e integrandole con quelle della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

## TITOLO VI

## DELLA PRESCRIZIONE

Gli articoli 29 e 30 del titolo VI stabiliscono i termini entro cui debbono essere esercitate l'azione della finanza per il conseguimento delle imposte e soprattasse dovute e l'azione del contribuente per richie-

dere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

Nella loro formulazione detti articoli riproducono, salvo qualche lieve variazione formale, le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 37 e 38 del testo legislativo del 1923 che si sono rivelate efficienti e alle quali, pertanto, non si è ritenuto introdurre modifiche.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Gli articoli da 31 a 34 del titolo VII contengono le norme finali e transitorie con le quali vengono disciplinate l'entrata in vigore della nuova legge e la decorrenza dell'applicazione delle relative aliquote.

L'articolo 31 stabilisce, a tale riguardo, che le imposte di cui alle tariffe allegate al nuovo testo si rendono applicabili anche ai contratti di assicurazione in corso al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa e fa salvo il diritto degli assicuratori di rivalersi della maggiore imposta risultante dalla differenza tra le vecchie e le nuove aliquote.

Per meglio specificarne la portata l'ultimo comma di detto articolo prevede, però, la non applicabilità della norma generale nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia stata già corrisposta in unica soluzione, per tutta la durata del contratto.

L'articolo 32 è anch'esso innovativo ed introduce — per la prima volta nella storia del tributo — il criterio di compenetrare nell'imposta gravante sulle assicurazioni contro i danni dell'incendio il contributo stabilito dalle vigenti disposizioni legislative a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, gestita dal Ministero dell'interno. Il testo prevede il versamento a detta Cassa di una aliquota forfettaria del gettito dell'imposta.

Com'è noto, peraltro, trovasi attualmente all'esame degli Organi parlamentari un provvedimento di legge che provvede a regolamentare in modo organico ed efficiente l'ordinamento del servizio antincendi. (Atto del Senato n. 622).

Pertanto una definitiva sistemazione di esso, agli effetti tributari, potrà essere attuata dopo che il predetto disegno di legge

verrà ad essere trasformato in definitivo provvedimento formale. Nelle more, si è ritenuto opportuno inserire le disposizioni di detto articolo 32 tra quelle finali e transitorie.

L'articolo 33 stabilisce da quale momento si rendono applicabili le modalità concernenti il sistema d'accertamento, riscossione del tributo e l'applicazione delle nuove aliquote secondo le norme dettate dalla nuova legge, fissandone la decorrenza dal 1° gennaio del-

l'anno successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.

Ciò per dar modo alle imprese assicuratrici di potere adeguare gradatamente la loro attività alla nuova disciplina tributaria e predisporre, per tempo, all'esatta applicazione di essa.

L'articolo 34 contiene l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni in contrasto con quelle del nuovo testo legislativo.

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I.

DELLE IMPOSTE  
SULLE ASSICURAZIONI

## Art. 1.

Le assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in Italia sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A).

Agli effetti della presente legge non si considerano fatte nello Stato le assicurazioni stipulate dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati od aventi sede all'estero.

Sono altresì soggette alle imposte stabilite nell'allegata tariffa le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero da persone fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia.

Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che riguardino beni immobili o mobili esistenti all'estero, o navi od aeromobili di nazionalità estera. L'imposta è dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato.

Le imposte di cui all'allegata tariffa si applicano anche alle assicurazioni da chiunque fatte all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino:

a) la vita o i rischi di infortunio, malattia o responsabilità civile di persone domiciliate o residenti nello Stato;

b) rischi della responsabilità civile connessa ad attività economica esercitata nello Stato;

c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato;

d) navi od aeromobili di nazionalità italiana;

e) merci trasportate da o verso l'Italia, quando l'assicurazione sia fatta per conto di persone o ditte domiciliate od aventi sede in Italia e semprechè l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero.

Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato C) nonchè quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449.

## Art. 2.

Agli effetti della presente legge si ha caso d'uso quando le polizze, i certificati e gli altri atti comprovanti l'assicurazione:

a) si presentano o si producono nei procedimenti civili davanti l'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, o nei procedimenti in sede giurisdizionale amministrativa o davanti agli arbitri;

b) sono inseriti o riportati in tutto o in parte in atti pubblici, in atti privati soggetti a registrazione, in atti delle Cancellerie e degli Uffici giudiziari, delle pubbliche Amministrazioni o in quelli degli Enti pubblici o comunque in atti presentati per la registrazione.

## Art. 3.

Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella C) o comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma è sufficiente che

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Società, Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.

## Art. 4.

Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorchè questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore.

Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con la aggiunta di tutti gli accessori o senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rimesse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni ed imposta generale sull'entrata.

Per le assicurazioni mutue l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al precedente comma che vengono rimesse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del Codice civile.

## Art. 5.

Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme a modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in

Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe (allegati A e B), tenendo distinte le somme soggette ad imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.

Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:

a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, od il nome e cognome dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;

b) il numero o i numeri della polizza, certificato od appendice cui la partita si riferisce;

c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;

d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti od anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verrà indicato anche l'anno.

e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;

f) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;

g) l'importo incassato per premio ed accessori.

Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio od incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti od altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le partite che fossero pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e che non figurassero iscritte presso alcuna agenzia od ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.

Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie od uffici, o per incaricati speciali.

Inoltre, è data facoltà di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze già emesse.

Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi ed accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.

Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma precedente.

Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere come sopra addizionato e chiuso, e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui all'ottavo comma per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.

## Art. 6.

Per le partite riscosse a mezzo di agenti od incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui al precedente articolo, anzichè per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente od incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso

risultante da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.

L'esercizio di questa facoltà è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:

a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;

b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 5 per le operazioni da loro effettuate e tenere altresì copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.

## Art. 7.

Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall'articolo 2215 del Codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.

Il Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema meccanografico.

## Art. 8.

Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti od incaricati di cui all'articolo 6 il registro

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deve essere tenuto presso la sede dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni assoggettate ad imposta.

## Art. 9.

Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'Ufficio del Registro nella sua circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di che ai precedenti articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

Sulla base della denuncia l'Ufficio del Registro procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente ed alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto in rate trimestrali eguali con scadenza il giorno 15 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo.

Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva sono conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno dell'anno per il quale la denuncia è presentata.

L'importo da pagare è sempre arrotondato in più a lire 100 quando risulti una frazione di lire 100.

Gli assicuratori che iniziano la loro attività nel corso dell'anno debbono effettuare entro il termine di cui al primo comma o entro un mese dal giorno dell'inizio delle operazioni, se successivo, una denuncia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dell'anno. Sulla base di tale denuncia l'Ufficio del Registro procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per l'anno in corso, il cui ammontare deve essere corrisposto in rate eguali alle stesse scadenze di cui al terzo comma, successive alla presentazione della denuncia.

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli assicuratori che nel corso dell'anno estendono l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i premi che si presume possano essere incassati per detti rami.

## Art. 10.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 5 a 9, le polizze, i certificati e le appendici che importino pagamento di premio, relativi ad assicurazioni marittime fatte da assicuratori nazionali od esteri operanti in Italia, debbono, a cura degli assicuratori, o dei loro agenti ed incaricati quando tali atti siano stati da questi emessi o sottoscritti, essere presentati entro due giorni dalla loro emissione all'Ufficio del Registro della circoscrizione il quale provvede ad apporre sugli stessi il timbro a calendario, convalidato dalla firma del funzionario addetto al servizio.

Per tale formalità, che non costituisce caso d'uso, è dovuto per ogni polizza, certificato od appendice il diritto fisso di lire 100, da corrispondersi mediante l'applicazione di marche da bollo annullate a cura dell'ufficio stesso.

Le polizze, certificati ed appendici devono essere accompagnati da elenco descrittivo in duplice esemplare, munito della firma dell'assicuratore o del suo rappresentante.

Uno di tali esemplari, debitamente timbrato e firmato, è dall'Ufficio del Registro restituito all'assicuratore od al suo agente od incaricato.

## Art. 11.

Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denuncia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.

La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denuncia.

Per le merci trasportate da o verso la Italia gli Uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata la imposta dovuta a norma dell'articolo 1 della presente legge, o, in caso diverso a segnalare la assicurazione all'Ufficio del Registro nel cui distretto sono domiciliati od hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 1, la ditta o persona assicurata.

## Art. 12.

Gli assicuratori e i loro agenti od incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo articolo 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunce di cui all'articolo 9.

Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti

figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.

In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

## TITOLO II

DELLE IMPOSTE SUI CONTRATTI  
DI RENDITA VITALIZIA

## Art. 13.

I contratti di rendita vitalizia mediante conferimento in denaro fatti nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli stipulati con assicuratori all'estero da persone domiciliate in Italia, sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 23 dell'annessa tariffa allegato A sull'ammontare della somma capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia o di ciascun pagamento di detta somma se il conferimento non è effettuato in unica soluzione.

Agli effetti della presente legge non si considerano fatti nello Stato i contratti di rendita vitalizia stipulati dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati all'estero.

Sono altresì soggetti ad imposta i contratti di rendita vitalizia da chiunque fatti all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato.

Sono esenti in modo assoluto da imposta i contratti di rendita vitalizia elencati nella Tabella allegato C.

## Art. 14.

Per i contratti di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia, debbono tenere, per ciascun esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'in-



dustria e del commercio nel quale, con le modalità e secondo le norme stabilite dagli articoli 5 e 6, debbono registrare tutte le somme che siano loro versate in Italia e all'estero, direttamente o a mezzo di agenti od incaricati, in dipendenza di detti contratti, per la costituzione della rendita vitalizia.

Per la tenuta del registro di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 12.

Le imprese che, oltre ai contratti di rendita vitalizia, stipulino contratti di assicurazione possono iscrivere le somme loro corrisposte in dipendenza degli uni o degli altri contratti nello stesso registro, tenendo distinte le somme versate per contratti di rendita vitalizia dalle altre.

#### Art. 15.

Per la denuncia dell'imponibile nei contratti di rendita vitalizia, per la liquidazione e la riscossione dell'imposta dovuta vanno osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI E SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

#### Art. 16.

Nelle imposte che debbono corrisponderci in base alla presente legge sono compenstrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.

I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

#### Art. 17.

Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.

Agli effetti della rivalsa le frazioni di lire si arrotondano alle 10 lire se superano le cinque lire e si trascurano in caso contrario.

Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle imposte rimborsate dal contraente.

#### Art. 18.

È fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione od in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma della presente legge, per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta e l'eventuale sopratassa.

In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'Ufficio del Registro.

La prova del regolare pagamento dell'imposta può essere data con qualsiasi mezzo.

Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari ed in altri atti conservativi.

#### Art. 19.

Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di au-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

torità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1, 3 e 13 della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale soprata.

## Art. 20.

Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attività, denunciare per iscritto all'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione hanno la loro sede principale:

a) la qualità delle operazioni che intendono fare;

b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;

c) il cognome, nome e domicilio dei garanti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;

d) se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6.

Alla stessa denuncia da farsi all'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione hanno la loro residenza sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri.

Ogni modifica degli elementi della denuncia deve essere notificata entro i successivi 30 giorni.

## Art. 21.

I rappresentanti nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con lo assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Per i contratti di assicurazione e di rendita vitalizia stipulati con assicuratori allo estero da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia sono del pari solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia

ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. È fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, quinto comma, lettera e) è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie la ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione.

## Art. 22.

Per la liquidazione delle imposte previste dalla presente legge relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguglio in lire italiane del valore imponibile si effettua:

a) per le valute estere negoziabili in Italia, in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l'Ufficio italiano dei cambi accerta a' sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari USA dichiarata per ciascuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro USA determinato nel modo di cui alla precedente lettera a).

La liquidazione deve essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio all'assicuratore.

## Art. 23.

Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell'Industria e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge, ai competenti uffici finanziari.

Questi ultimi uffici sono a loro volta tenuti a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

#### TITOLO IV DELLE SANZIONI

##### Art. 24.

Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue:

1) la omessa tenuta dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000;

2) la omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria da due a cinque volte la imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate, col minimo di lire 500 per ogni omissione;

3) la infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, con la pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota, col minimo di lire 1.000;

4) la mancata conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'articolo 8 e il secondo comma dell'articolo 14, con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000;

5) il rifiuto alla esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni di detto articolo 12, con la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000;

6) la infedele indicazione d'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute,

con la soprattassa pari a trenta volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

7) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, con la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 10.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità;

8) la mancata conservazione degli originali rendiconti giusta la lettera c) di detto secondo comma dell'articolo 6 con la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 2.000 per ogni rendiconto non conservato;

9) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 8, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000 per ogni contratto non conservato;

10) la omessa presentazione nel prescritto termine della denuncia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la soprattassa pari al triplo della imposta dovuta sulla somma non denunciata, col minimo di lire 500;

11) la infedele denuncia di cui agli articoli 9, 11 e 15 con la soprattassa pari a sei volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

12) la mancata presentazione all'Ufficio del Registro prescritta dall'articolo 10 delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 5.000 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dell'assicuratore o del suo agente o incaricato;

13) il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la soprattassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento;

14) l'inosservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 17, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000 a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia stata indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente.

Oltre alla pena di cui al comma precedente, l'assicuratore che si faccia rifondere

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 2.000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in più percetta;

15) la omessa presentazione nei prescritti termini della denuncia di cui all'articolo 20, con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100.000;

16) l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonché ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000.

## Art. 25.

Le soprattasse di tardiva denuncia e di tardivo pagamento sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora la denuncia ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Questa disposizione non si rende applicabile alle soprattasse per le occultazioni e le infedeli denunce di cui ai numeri 6 e 11 dell'articolo 24.

## Art. 26.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, PER LA RISCOSSIONE COATTIVA E PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

## Art. 27.

Per la risoluzione, in via amministrativa ed in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e so-

prattasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.

## Art. 28.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative controversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, è altresì demandata ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonché gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.

## TITOLO VI

## DELLA PRESCRIZIONE

## Art. 29.

In caso di mancata o di infedele denuncia l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la denuncia infedele.

L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative soprattasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o

la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata.

Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva della imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.

L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione.

#### Art. 30.

L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.

### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 31.

Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa, e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detto giorno.

Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota.

La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione.

#### Art. 32.

Le imposte stabilite dalla tariffa allegata alla presente legge per le assicurazioni con-

tro i danni dell'incendio e per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio sono comprensive del contributo previsto dall'articolo 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338.

L'obbligo di corrispondere tale contributo cessa con l'entrata in applicazione della presente legge.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del tesoro, con quello dell'interno e con quello dell'industria e del commercio, provvede a determinare l'aliquota del gettito complessivo dell'imposta corrisposta per le assicurazioni di cui al primo comma che deve essere versata alla Cassa sovvenzioni antincendi.

Nei confronti degli assicuratori contro i rischi dell'incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige è ammesso in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni di cui al primo comma l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 aprile 1954, n. 24, nell'ammontare determinato per ciascuno di essi dal decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità alla citata disposizione.

#### Art. 33.

Le disposizioni della presente legge e delle tariffe e tabelle ad essa allegate si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa. Restano tuttavia esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni i contratti in corso per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio indicato in polizza accumulato per la durata dell'assicurazione.

#### Art. 34.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e delle successive leggi modificative ed integrative nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE  
ALL'IMPOSTA IN MISURA ORDINARIA

Ramo o specie di assicurazione	Art. della tariffa	Indicazione dei contratti	Imposta proporzionale per ogni centomillesimo del premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione.	1	A) Assicurazioni sulla vita di qualunque specie e contratti di capitalizzazione	1,50	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge.
		B) Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione per forme di previdenza o di assistenza costituita per legge, contratto collettivo di lavoro o per regolamento aziendale, sulla parte di premio afferente alle prestazioni di legge, del contratto collettivo o del regolamento aziendale.	1	idem
Assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate	2	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via di terra; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di 60 giorni.	2	idem
		B) Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione.	2	idem
Assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri.	3	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti dai trasporti terrestri.	6	idem
		Se derivanti da trasporti ferroviari.	3	idem
		B) Assicurazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizza.	6	idem
Assicurazioni per la Responsabilità Civile.	4	Assicurazioni per la responsabilità civile, compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi.	10	idem
Assicurazioni contro le disgrazie accidentali ed assimilate.	5	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, malattia, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione.	2	idem
Assicurazioni contro il furto e la rapina.	6	Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni contro la rapina.	10	idem
Assicurazioni contro i danni dell'incendio ed assimilate.	7	A) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, della esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste dalla presente Tariffa, dalla Tariffa all. B e dalla Tabella all. C prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio.	15	idem
		B) Assicurazioni globali incendio e furto.	13	idem

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

Ramo o specie di assicurazione	Art. della tariffa	Indicazione dei contratti	Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni adizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Assicurazioni di rischi agricoli.	8	A) Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi di incendio. B) Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del bestiame. C) Assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o dalla proprietà e dall'uso (ivi compresa la conduzione) di macchine agricole. D) Assicurazioni stipulate da proprietari o conduttori di aziende agricole o forestali contro i danni dell'incendio di fabbricati rurali, stalle e fienili ed altri fabbricati che sono comunque pertinenti ad attività agricole; mobili ed arredamenti domestici relativi a detti fabbricati; attrezzi, macchine agricole, scorte vive e morte; boschi e piantagioni; prodotti del suolo.	2 2 4 8	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge. idem idem idem
Assicurazioni dei guasti alle macchine e rischi di montaggio.	9	Assicurazioni dei guasti alle macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazioni dei rischi di montaggio.	6	idem
Assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.	10	A) Assicurazioni per la responsabilità civile connessa al funzionamento di impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego e al trasporto di materiale fissile o di prodotti o residui radioattivi. B) Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli impianti per la produzione o l'impiego di materiale fissile o di prodotti radioattivi. C) Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi.	1 1 1	idem idem idem
Assicurazioni dei rischi industriali della produzione cinematografica	11	A) Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni già iniziate. B) Assicurazioni contro i danni ai films.	4 9	idem idem
Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate.	12	Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori di opera.	5	idem

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

Ramo o specie di assicurazione	Art. della tariffa	Indicazione dei contratti	Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Assicurazioni di crediti.	13	Assicurazioni della solvibilità dei debitori.	2	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge.
Assicurazioni contro i rischi di impiego.	14	Assicurazioni contro i rischi di impiego connessi alla cessione del quinto dello stipendio.	2	idem
Assicurazioni delle spese legali.	15	Assicurazioni delle spese legali.	5	idem
Assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento.	16	Assicurazioni contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento.	2	idem
Assicurazioni per la rottura di vetri e di altri oggetti fragili.	17	Assicurazioni contro i rischi di rotture di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili.	9	idem
Assicurazioni contro il rischio della pioggia.	18	Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto ed assicurazioni contro il rischio della pioggia durante le vacanze o durante viaggi.	12	idem
Assicurazioni globali dei veicoli a motore.	19	Assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi:		
		1) quando tra i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate.	8	idem
		2) negli altri casi.	11	idem
Assicurazioni globali dei fabbricati	20	Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di fabbricati, ivi compresi i condomini, che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla vigilanza e custodia.	12	idem
Assicurazioni globali della abitazione privata e del capo famiglia.	21	Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio o di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, morte dell'assicurato per incendio o per opera di ladri.	10	idem
Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci.	22	Assicurazioni non comprese nella presente Tariffa, nella Tariffa all. B. e nella Tabella Tariffa all. C.	6	idem
Contratti di rendita vitalizia.	23	Contratti di rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge.	1	idem



ALLEGATO B

TARIFFA SPECIALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALLA IMPOSTA  
IN MISURA RIDOTTA

Natura delle Assicurazioni	Articolo della tariffa	Indicazione delle operazioni	Misura della imposta	NOTE
Case popolari ed economiche	1	Contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa.	Un quarto dell'imposta stabilita dall'articolo 1 lettera a) della tariffa allegato A).	L'imposta si liquida con le norme di cui all'articolo 4 della legge.
Impiegati dello Stato	2	Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456.	idem	idem
Cooperative edili e sovvenzionate dallo Stato	3	Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 della tariffa allegato A).	Un quinto della imposta stabilita dall'articolo 4 della tariffa allegato A.	idem

## Art. 36.

*(Ricorsi e termini per la loro presentazione).*

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Non è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro 90 giorni dalla data della ricezione del ricorso.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni già concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni fissato per la decisione amministrativa.

Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni già adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 37.

*(Entrata in vigore ed abrogazioni).*

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della

legge medesima, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 e 22.

È abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

TABELLA DI RIVALUTAZIONE  
DELLE PENSIONI

Anno di liquidazione	Coefficiente di rivalutazione
1919	2,75
1920	2,75
1921	2,75
1922	2,70
1923	2,70
1924	2,70
1925	2,65
1926	2,65
1927	2,45
1928	2,40
1929	2,40
1930	2,30
1931	2,30
1932	2,30
1933	2,30
1934	2,15
1935	2,15
1936	2,10
1937	2,10
1938	1,90
1939	1,90
1940	1,75
1941	1,70
1942	1,65
1943	1,60
1944	1,50
1945	1,45
1946	1,40
1947	1,35
1948	1,30
1949	1,25
1950	1,25
1951	1,20
1952	1,15
1953	1,10
1954	1,02